Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **ROMA — Domenica, 21 marzo** — **Numero 72 (Straordinario)**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** }
Altri annunzi . . . . » **0.30** } per ogni linea o spazio di **linea.**
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al **foglio** degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge *n. 273 portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato* — **Regi decreti** *numeri 262, 263 e 272 che convocano rispettivamente pel 25 aprile i due primi e per l' 11 aprile 1915 il terzo, i collegi elettorali di Borgo a Mozzano, Capannori e Gorgonzola per la elezione del loro deputato* — **Ministero di grazia e giustizia e dei culti**: *Disposizioni nel personale dipendente.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **278** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Provvedimenti relativi ai divieti di esportazione

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

TITOLO II.

Provvedimenti relativi alla difesa militare dello Stato

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli,

schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'art. 110 del Codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto fino a quattro mesi o dell'ammenda fino a lire mille.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a lire mille.

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dello art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 del Codice penale.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
pubblicazioni cartografiche;
ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
allevamento di colombi viaggiatori;
impianti radiotelegrafici od affini;
esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
invenzioni od applicazioni industriali;
segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
espatrio per ragioni di lavoro;
occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del pubblico ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8, del Codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'art. 1 appartiene al tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigenti in ciascuna di esse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — DANEO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 marzo 1915, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca;

Veduto l'art. 55 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 26 giugno 1913, numero 821;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Borgo a Mozzano è convocato pel giorno 25 aprile 1915, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 2 maggio susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 marzo 1915, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Capannori, in provincia di Lucca;

Veduto l'art. 55 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 26 giugno 1913, numero 821;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Capannori è convocato pel giorno 25 aprile 1915, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 2 maggio susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 272 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 19 marzo 1915, col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Gorgonzola, in provincia di Milano;

Veduto l'art. 55 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 26 giugno 1913, numero 821;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Gorgonzola è convocato pel giorno 11 aprile 1915, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 18 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 18 febbraio 1915:

Peluso Luigi, vice cancelliere del tribunale di Chiavari, è tramutato al tribunale di Potenza.

Martinelli Ferdinando, cancelliere della pretura di Laurino, nominato sostituto segretario della R. procura di Salerno, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per mesi due.

Vulpetti Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Trapani, è tramutato alla R. procura di Trapani, lasciandosi vacante per l'aspettativa di La Nasa Agostino il posto nella pretura di Trapani.

Arcidiacono Antonio, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Udine, in aspettativa perchè chiamato alle armi in servizio temporaneo, è richiamato in servizio.

Murica Pasquale, aggiunto di cancelleria della pretura urbana di Venezia, è privato dallo stipendio per abusiva assenza dall'ufficio.

Perna Luigi, aggiunto di cancelleria del tribunale di Padova, in aspettativa per motivi di famiglia, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

Natale Carlo, aggiunto di cancelleria della pretura di Lovere, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

Fumelli Cesare, aggiunto di cancelleria della pretura di Rocca Sinibalda, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.

Baiocchi Guido, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Bergamo, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva.

Errico Gennaro, aggiunto di cancelleria della pretura di Catignano, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri quattro mesi.

Ruggeri Filippo, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Ferrara, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Con decreto Ministeriale del 18 febbraio 1915:

Briguglio Giovanni Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Treviglio, è tramutato alla pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Napolitano Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Gaeta, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Aversa.

Fusco Raffaele, aggiunto di cancelleria della pretura di Aversa, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Gaeta.

D'Avossa Gennaro, alunno di cancelleria della pretura di Portici, è tramutato alla 2ª pretura di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1915:

Milone dott. Arturo — Allavena Adolfo, vice cancellieri del tribunale di Roma, sono destinati al tribunale di Avezzano.

Pantanelli Michelangelo, vice cancelliere del tribunale di Frosinone, è sospeso dal grado e dallo stipendio, perchè sottoposto a procedimento penale.

Tondi Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Troia, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle funzioni.

De Marco Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Sora, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità, per mesi due.

Marciante Vincenzo, aggiunto di cancelleria di 3ª classe nella pretura urbana di Torino, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi.

Di Luzio Romeo, aggiunto di cancelleria della pretura di Rimini, è tramutato alla pretura di Amatrice.

D'Agnillo Tobia, aggiunto di cancelleria della pretura di Castel di Sangro, è tramutato alla pretura di Rimini.

Gori Attilio, aggiunto di cancelleria del tribunale di Arezzo, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Arezzo.

Lelli Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Arezzo, è, a sua domanda, tramutato al tribunale di Arezzo.

Caniglia Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Ardore, è tramutato alla pretura di Francavilla Fontana.

Cardellicchio Pulventi Cataldo Edgardo, aggiunto di cancelleria della pretura di Francavilla Fontana, è tramutato alla pretura di Ardore.

La Mendola Vincenzo, alunno gratuito della pretura di Grammichele, applicato al tribunale di Reggio Emilia, è collocato in aspettativa, per adempiere agli obblighi di leva, restando revovato il decreto di applicazione al tribunale di Reggio Emilia.

Comella Ferdinando, alunno gratuito della pretura di Aversa, è applicato per sei mesi al tribunale di Reggio Emilia.

Luciani Fernando, alunno gratuito della 3ª pretura di Roma, nominato aggiunto di 3ª classe della 2ª pretura urbana di Roma, in aspettativa per servizio militare, è, a sua domanda, richiamato in servizio.

Manente Gaetano, alunno gratuito di cancelleria della pretura del 6° mandamento di Napoli, dove non ha ancora assunto possesso, è tramutato alla pretura del 7° mandamento della stessa città.

Con R. decreto del 18 febbraio 1915:

Quidacciolu Luca, cancelliere della pretura di Casalpusterlengo, è tramutato alla pretura di Melegnano.

Gritti Paolo, cancelliere della pretura di Melegnano, è tramutato alla pretura di Villaminozzo.

Scognamiglio Luigi, cancelliere della pretura di Santa Croce nel Sannio, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi nove.

Con R. decreto del 21 febbraio 1915:

Borrello Luigi, vice cancelliere della Corte d'appello di Catania, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Greco Raffaele, già cancelliere di sezione del tribunale di Monteleone Calabro, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, revocato dall'impiego dalla data del presente decreto.

Il R. decreto col quale Bruno Alfonso Emilio, cancelliere della pretura di Pignataro Maggiore, venne collocato in aspettativa per infermità per tre mesi, è rettificato nel senso che l'assegno da corrispondersi allo stesso deve essere pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Primicerj Giuseppe, cancelliere della pretura di Volturara Irpina, in aspettativa per giustificati motivi di famiglia è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi.

De Silva Giuseppe, cancelliere della pretura di Laureana di Borello, è tramutato alla pretura di Montefusco.

Gisonni Filippo, cancelliere della pretura di Montefusco, è tramutato alla pretura di Laureana di Borello.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.